

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
PIER FERDINANDO CASINI

**La seduta comincia alle 12.**

ANTONIO MAZZOCCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 16 aprile 2003.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buontempo, Burani Procaccini, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Miccichè, Minniti, Molgora, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Ranieri, Ricciotti, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Elio Vito e Zacchera sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono settantanove, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Sull'ordine dei lavori (ore 12,06).**

UGO INTINI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UGO INTINI. Signor Presidente, affinché ne prenda atto, vorrei rapidamente sollevare un problema simbolico ed urgente. In questo momento, sul balcone di qualunque ufficio pubblico, un funzionario può prendere la bandiera italiana e sostituirla con un'altra che non ha esattamente lo stesso colore: verde bottiglia anziché verde prato, bianco panna anziché bianco candido, rosso *bordeaux* anziché rosso vivo.

Non si tratta di un problema che riguardi la maggioranza o l'opposizione o su cui si possono fare polemiche come è avvenuto nei giorni scorsi: è un problema di principio, di alto valore simbolico, sul quale penso debbano essere d'accordo i deputati della maggioranza e dell'opposizione. La questione è semplice: il Governo con un decreto ha deciso di codificare ed unificare i colori della bandiera, ma il risultato — per errore o per superficialità — è stato quello prima descritto, vale a dire che i colori sono sostanzialmente cambiati.

Non credo che il Parlamento possa farsi imporre da dei funzionari e neppure dal Governo i colori della bandiera — che sono stabiliti dall'articolo 12 della Costituzione, dalla storia e dalla tradizione — e

non credo neppure che il Parlamento possa dividersi su tale questione. Pertanto, vi chiedo di sollevare il problema, di intervenire con urgenza, con buonsenso, con misura e con equilibrio prima che si creino fatti compiuti e che la confusione tra bandiere di diversi colori getti ridicolo e discredito, non sulla maggioranza o sull'opposizione, ma su tutti noi.

PRESIDENTE. Quella in oggetto è la notazione di un autorevole parlamentare come l'onorevole Intini e siamo tutti convinti che il problema relativo ai colori della nostra bandiera non esiste. I nostri colori sono bianco, rosso e verde e tutti ne siamo orgogliosi. Se vi sono problemi come quelli accennati dall'onorevole Intini, evidentemente, dopo questo intervento, sarà il Governo a doverli risolvere, poiché mi sembra il destinatario delle considerazioni appena rilasciate.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Signor Presidente, intervengo rapidamente per associarmi totalmente alle considerazioni del collega Intini.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Castagnetti.

**Seguito della discussione della proposta di legge: Pisapia; Palma ed altri; Vitali: Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (approvata, in un testo unificato, dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato) (718-1423-1488-B) (ore 12,08).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, già approvata, in un testo unificato, dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato,

d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali: Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Ricordo che nella seduta del 10 aprile scorso si è svolta la discussione sulle linee generali sulle modifiche introdotte dal Senato.

### **(Esame degli articoli - A.C. 718-B)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dal Senato ed accettate dalla Commissione.

Ricordo che, trattandosi di un provvedimento già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, non sono pubblicati, in quanto irricevibili, le proposte emendative riferite alle parti del testo non modificate dall'altro ramo del Parlamento.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il prescritto parere, che è distribuito in fotocopia (*vedi l'allegato A - A.C. 718-B sezione 1*).

### **(Esame dell'articolo 1 - A.C. 718-B)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A - A.C. 718-B sezione 2*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

NICCOLÒ GHEDINI, *Relatore*. La Commissione invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

**Preavviso di votazioni elettroniche**  
(ore 12,10).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

**Trasmissione dal Senato di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, con lettera in data 16 aprile 2003, il seguente disegno di legge, che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, in sede referente alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali):

S. 2155. — « Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione » (approvato dal Senato) (3904) — *Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione.

Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, con lettera in data 16 aprile 2003, il seguente disegno di legge, che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, in sede referente alla Commissione V (Bilancio):

S. 2150. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali » (approvato dal Senato) (3905) — *Parere delle*

*Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione.

Il Presidente del Senato ha altresì trasmesso alla Presidenza, con lettera in data 17 aprile 2003, il seguente disegno di legge, che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, in sede referente alla Commissione VI (Finanze):

S. 2131. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 45, recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE e alle scommesse ippiche » (approvato dal Senato) (3916) — *Parere delle Commissioni I, V, VII, e XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione.

**Annuncio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato alla Presidenza, con lettera in data 24 aprile 2003, il seguente disegno di legge, che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento in sede referente, alla XII Commissione (Affari sociali):

« Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga di termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti

danneggiati da emoderivati infetti » (3927) — *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione.

### Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza le seguenti petizioni, che saranno trasmesse alle sottoindicate Commissioni.

Prego l'onorevole segretario di darne lettura:

ANTONIO MAZZOCCHI, *Segretario*, legge:

Sandro Renzaglia, da Roma, chiede una riforma del sistema pensionistico basata sull'istituzione di fondi personali (n. 570) — *alla XI Commissione permanente (Lavoro)*;

Gian Franco Consoli, da Bergamo, chiede:

provvedimenti contro il sovraffollamento delle carceri (n. 571) — *alla II Commissione permanente (Giustizia)*;

la separazione strutturale fra istituti per detenuti condannati in espiatione della pena e istituti per detenuti in attesa di giudizio (572) — *alla II Commissione permanente (Giustizia)*;

il riconoscimento di un risarcimento in caso di detenzione avvenuta con violazione dei diritti garantiti dalla legge (n. 573) — *alla II Commissione permanente (Giustizia)*;

l'istituzione di una commissione permanente di controllo a garanzia della legalità nelle carceri (n. 574) — *alla II Commissione permanente (Giustizia)*;

Sebastiano Russo, da Francofonte (Siracusa), e numerosi altri cittadini, chiedono provvedimenti per evitare la costruzione di un termovalorizzatore nel comune di Francofonte e i conseguenti danni ambientali (n. 575) — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

Nino Luciani, da Bologna, chiede che si proceda con urgenza alla riforma dello stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari (n. 576) — *alla VII Commissione permanente (Cultura)*;

Roberto Bellinzas, da Roma, e numerosi altri cittadini, chiedono provvedimenti di tutela dei cittadini dall'inquinamento elettromagnetico causato dall'installazione di impianti per la telefonia mobile (n. 577) — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

Dante Piccinini, da L'Aquila, chiede norme per stabilire la durata massima dei processi (n. 578) — *alla II Commissione permanente (Giustizia)*.

### Sull'ordine dei lavori (ore 12,13).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei soffermarmi su due questioni rivolgendomi in primo luogo ai capigruppo, non prima di avere espresso vivo compiacimento perché vedo che l'onorevole Elio Vito, dotato di occhiali appositamente accessoriati, si è ripreso con la solita prontezza (*Applausi*).

È stato richiesto dagli onorevoli Violante, Castagnetti, Boato, Rizzo, Intini, Pecoraro Scanio e Pisicchio che il ministro per le attività produttive riferisca all'Assemblea sulle considerazioni recentemente svolte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in ordine al costo dei contratti di assicurazione per responsabilità civile automobilistica, al fine di informare l'Assemblea stessa sulle valutazioni e sulle misure che il Governo intenda adottare a tutela del consumatore. Nella giornata di giovedì 24 aprile, il Presidente della Camera, che ha ricevuto la lettera dei suddetti presidenti di gruppo, si è messo immediatamente in contatto con il mini-

stro per le attività produttive per verificare se fosse possibile la presenza del ministro alla Camera nella giornata odierna. Il ministro per le attività produttive è impegnato oggi e domani a Parigi in una Conferenza internazionale o nell'incontro del G8. Ha dato la disponibilità a riferire all'Assemblea nella mattina di mercoledì 30 aprile. Poiché questa è una richiesta espressa dai presidenti di gruppo dell'opposizione, se i presidenti di gruppo della maggioranza non hanno opposizioni da fare, evitando così qualsiasi convocazione della Conferenza dei presidenti di gruppo che sarebbe ridicola, potremmo direttamente fissare per la mattinata di mercoledì l'informativa del ministro in ordine alle questioni sollevate dai capigruppo dell'opposizione.

Ricordo, inoltre, che nell'ultima riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo mi ero riservato di iscrivere all'ordine del giorno della seduta della settimana la discussione di mozioni concernenti la posizione del Governo italiano circa le questioni relative a Cuba. Su tale argomento sono state presentate le mozioni Paoletti Tangheroni n. 1-00189 e Folena ed altri n. 1-00191. La relativa discussione potrebbe svolgersi nella giornata di domani 29 aprile.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Per consentire l'ulteriore decorso del termine regolamentare, sospendo la seduta che riprenderà alle ore 12,30.

**La seduta, sospesa alle 12,15, è ripresa alle 12,35.**

**Si riprende la discussione della proposta di legge n. 718-B.**

***(Ripresa esame dell'articolo 1  
— A.C. 718-B)***

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Pisapia 1.1.

NICCOLÒ GHEDINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLÒ GHEDINI, *Relatore*. Signor Presidente, l'emendamento presentato dal collega Pisapia riveste sicuramente un certo interesse dal punto di vista tecnico, ma la Commissione, per quella lunga elaborazione che vi è stata, sia durante la prima lettura, sia successivamente, ha ritenuto che la formulazione del Senato fosse la più congrua per le finalità dell'istituto, facendo salvo però il principio che, per quanto attiene l'applicazione della pena fino a due anni, dovesse rimanere scevro da ogni esclusione.

Infatti, la formulazione del Senato faceva sì che vi fosse una esclusione paralizzante in tutti i casi di cui agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*. In realtà, oggi, l'attuale articolo 444 consente pacificamente di patteggiare in quelle ipotesi ed anche in Commissione è emersa l'indicazione puntuale di come, nella lotta alla criminalità organizzata, la possibilità per le procure della Repubblica di accedere al patteggiamento al di sotto di due anni sia assai utile per poter spezzare quella catena che si può creare tra gli imputati del medesimo reato.

Quindi, alla Commissione è parso che la soppressione del capoverso 1-*bis* sia negativa per le finalità (che erano state indicate dal Senato) di esclusione di una certa tipologia di reati e si ritiene, invece, che con le correzioni apportate dalla Commissione, l'articolo mantenga le sue finalità. Quindi, sotto questo aspetto, l'invito al ritiro rivolto all'onorevole Pisapia era proprio in tal senso.

PRESIDENTE. Prendo atto che il presentatore non accede all'invito al ritiro dell'emendamento Pisapia 1.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. La ringrazio, signor Presidente. Come il relatore, onorevole Ghedini, ha spiegato poc'anzi, l'articolo 1 contiene la parte fondamentale e più significativa della modifica che si vuole apportare alla normativa relativa all'applicazione della pena su richiesta delle parti. La discussione che ha impegnato maggiormente la Commissione, dopo avere ricevuto il testo proveniente dal Senato, ha riguardato la parte relativa alla modifica apportata dal Senato, all'esclusione cioè di tutti quei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché di quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale. Con la modifica apportata dal Senato, si produceva un effetto contrario a quello sotteso alla proposta di modifica complessivamente ipotizzata, perché invece di incentivare l'utilizzo di questo strumento, che si è rivelato estremamente positivo nella sua utilizzazione quale strumento di forte deflazione, con questo tipo di riduzione esasperata operata dalla modifica apportata dal Senato si produceva esattamente l'effetto contrario.

Nella discussione sviluppata in Commissione si è giunti ad individuare lo spirito positivo con cui è stata introdotta questa modifica al Senato. Con la riformulazione operata in Commissione, si è riusciti a contemperare l'esigenza emersa alla Camera con quella manifestata al Senato. Siamo, dunque, favorevoli a questa riformulazione votata anche in Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Onorevoli colleghi, mancano dodici deputati per raggiungere il numero legale, tuttavia...

VALENTINA APREA, *Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ri-*

*cerca.* Signor Presidente, il mio dispositivo di voto non ha funzionato!

PRESIDENTE. Onorevole Aprea, la prego!

Computando i deputati che hanno richiesto la votazione mediante procedimento elettronico, la Camera è in numero legale...

Un momento, onorevoli colleghi, ho commesso un errore. In realtà, i venti deputati richiedenti la votazione mediante procedimento elettronico erano già stati computati. Quindi, la Camera non è in numero legale. A questo punto...

IGNAZIO LA RUSSA. Presidente, i deputati sono in aula!

PRESIDENTE. Sì, ma sono entrati in questo momento. I venti deputati erano già stati computati.

Prendo atto, in ogni caso, che l'onorevole Pacini non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Dovrei rinviare la seduta di un'ora, ma poiché sono le 12,40 ed è prevista una pausa per la colazione, rinvio la seduta fino alle 14,30.

**La seduta, sospesa alle 12,40, è ripresa alle 14,35.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
FABIO MUSSI

PRESIDENTE. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta è mancato il numero legale sull'emendamento Pisapia 1.1.

Dobbiamo quindi ora procedere nuovamente alla votazione di tale emendamento.

Invito i colleghi a raggiungere, *lento pede*, le postazioni di voto.

Onorevole Antonio Leone, ha completato la raccolta (*Si ride*)?

Indico pertanto nuovamente la votazione nominale, mediante procedimento

elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Ognuno voti per sé, naturalmente!

PIERO RUZZANTE. A cominciare dai capigruppo, signor Presidente!

FRANCESCO COLUCCI. Il proponente dov'è, signor Presidente?

ALFREDO BIONDI. Manca il proponente!

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, votano per tre!

PRESIDENTE. Che problema ha, onorevole Ruzzante?

PIERO RUZZANTE. Ci sono un mucchio di voti doppi, signor Presidente!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	252
<i>Votanti</i> .....	251
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	126
<i>Hanno votato sì</i> .....	1
<i>Hanno votato no</i> ....	250

*Sono in missione 67 deputati).*

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, come lei ben sa, la seduta era stata aggiornata alle ore 14,30, ma, come può ben vedere, il voto è avvenuto alle ore 14,40.

Lo rilevo solo per dire a quei colleghi che, in altra circostanza, hanno rimproverato al Presidente di turno della Camera di essere stato fazioso...

IGNAZIO LA RUSSA. Ma va'! Smettila!

ANTONIO BOCCIA. ...nel sostenere le ragioni dell'opposizione, che abbiamo per lo meno pareggiato i conti!

PRESIDENTE. Erano errate le valutazioni sulla faziosità precedente, onorevole Boccia; perciò, non vi era necessità di pareggiare alcun conto, per il semplice motivo che non vi erano conti aperti *(Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro)*!

### **Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Fini, Intini, Maroni, Martusciello, Moroni, Pescante ed Urso sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono sessantasette, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Si riprende la discussione della proposta di legge n. 718-B.**

***(Ripresa esame dell'articolo 1  
- A.C. 718-B)***

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 1.2.

Prendo atto che il presentatore non accede all'invito al ritiro.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, desidero motivare la nostra astensione dal voto sul testo della proposta emendativa dell'onorevole Pisapia.

Il testo elaborato in Commissione, modificando abbastanza profondamente quella che era stata la scelta del Senato, tenta di tenere insieme, credo in un equilibrio sufficientemente felice, due esigenze: da una parte l'esigenza di continuare ad assicurare le condizioni attuali previste dal codice per il patteggiamento qualora la pena determinata in concreto non superi i due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria; dall'altra parte quella di un allargamento dell'ambito di applicazione di questo istituto che, come i colleghi sanno, è stato ritenuto dalla dottrina, dalla giurisprudenza e, complessivamente, dagli operatori del diritto meritevole di un'applicazione più vasta, visti gli effetti benefici che ha prodotto sulla rapida definizione di molte posizioni processuali.

È pur vero però che l'aver determinato nella misura di cinque anni — quindi con riferimento alla pena in astratto, che potrebbe essere configurata in sette anni e mezzo — l'ambito di applicazione del patteggiamento può creare una serie di difficoltà, anche di comprensibilità, ai cittadini. Ciò ha indotto la Commissione giustizia della Camera a rendere il provvedimento inapplicabile nei confronti di una serie di soggetti, che sono quelli menzionati nel comma 1-*bis* che stiamo esaminando.

L'ipotesi che viene proposta dall'onorevole Pisapia, da una parte, prescinde da queste limitazioni, dall'altra subordina l'applicabilità del patteggiamento e del procedimento relativo al fatto che non permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dell'imputato. Viene così recuperato quello che era il testo originario precedentemente votato alla Camera.

Noi riteniamo che la soluzione oggi al nostro esame, che scaturisce da un confronto svoltosi in Commissione con libertà di espressione e di opinioni, ma anche con una forma di riguardo nei confronti del lavoro del Senato, che pure la Commis-

sione ha per tanti versi ampiamente modificato (non adopero la parola stravolto), ci conduca, pur valutando positivamente alcune delle ragioni che hanno spinto l'onorevole Pisapia a presentare l'emendamento, a preferire il mantenimento nel testo del comma 1-*bis* così come approvato dalla Commissione e, pertanto, ad astenerci sulla proposta emendativa dell'onorevole Pisapia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, innanzitutto vorrei fare una premessa: ritiro fin d'ora il mio emendamento 1.5, così come chiesto dal relatore. Vorrei però soffermarmi su questo mio emendamento 1.2 che tende chiaramente a rendere più efficace il patteggiamento, che è uno strumento fondamentale per accelerare i tempi dei processi. Tutti coloro che frequentano le aule di giustizia od anche solo quelli che leggono la stampa quotidiana sanno perfettamente che un processo che si conclude con un patteggiamento si celebra e si definisce in una giornata. Quello stesso processo, qualora si svolgesse in tre gradi di giudizio, durerebbe non meno di otto anni. Allora, limitare, così come è previsto nel testo approvato dal Senato, con una serie di esclusioni sia soggettive sia oggettive, sia per titolo di reato sia per posizione personale dell'imputato, la possibilità di accedere al patteggiamento rischia di snaturare la finalità positiva (condivisa da tutta la Commissione Giustizia che l'aveva approvata in sede legislativa) di questo fondamentale strumento, che renderà finalmente la nostra giustizia più celere e oltretutto più garantista, perché darà maggiori possibilità di celebrare i processi nel dibattimento, processi per cui è necessario il contraddittorio delle parti nell'acquisizione della prova e per i quali diventa fondamentale tutta quell'istruttoria dibattimentale per poter arrivare ad un giudizio di innocenza o di colpevolezza.

Voglio solo ricordare che l'emendamento tende a ripristinare il testo appro-

vato all'unanimità dalla Commissione giustizia in sede legislativa e ha, secondo me, un elemento fondamentale, perché tende anche a tener conto — e mi rivolgo proprio al centrodestra — delle vittime del reato. Infatti, per i reati più gravi o per i reati commessi da chi ha già dei precedenti penali il patteggiamento è possibile anche per pene superiori ai due anni, ma solo ed esclusivamente qualora non permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dell'imputato.

È del tutto evidente che questa formulazione, che è quella che io propongo, incentiverà moltissimo il risarcimento dei danni e, quindi, tutelerà anche quelle vittime che hanno il diritto di essere tutelate dalla collettività e, soprattutto, dal legislatore.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

**SERGIO COLA.** Signor Presidente, noi abbiamo discusso a lungo in Commissione sull'emendamento Pisapia 1.2, in merito al quale, per la verità, sono sorte grandi perplessità sulla *ratio* che ha indotto il collega a presentarlo. Alla fine, devo dire che la proposta della Commissione di respingere l'emendamento in questione appare, a mio parere, convincente per le seguenti ragioni.

Noi, indubbiamente, abbiamo riparato ad un errore enorme del Senato che aveva, per la verità, innovato tutto escludendo, anche per i reati per i quali si era pervenuti ad un patteggiamento nella misura di due anni, la possibilità di applicazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Qual è il discorso che, a mio modo di vedere, mi induce a dire «no» all'emendamento Pisapia 1.2, sebbene esso sia meritevole di considerazione? Un primo discorso è di carattere esemplare: non si possono assolutamente premiare coloro che si sono resi responsabili di reati di una gravità tale per cui la pena da concordare eventualmente superi i due anni. Se questi reati sono quelli previsti dall'articolo 51 —

al riguardo, intendo riferirmi all'articolo 416-*bis* del codice penale, cioè alla rapina, alle estorsioni e all'articolo 74, vale a dire, all'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti — ciò rappresenta un messaggio estremamente significativo, così come è significativo anche nei confronti dei recidivi specifici reiterati.

Qual è l'argomento proposto dall'onorevole Pisapia che potrebbe essere suggestivo ma che, alla fine, non è convincente? È la condizione che si pone per questi reati per poter accedere al patteggiamento allargato e, cioè, in buona sostanza, che non permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dell'imputato. A questo punto, onorevole Pisapia, se noi, ad esempio, ci troviamo di fronte ad un reato di rapina o di estorsione aggravata per il quale si ha anche il risarcimento del danno e di fronte ad un imputato incensurato, si può agevolmente arrivare ad una pena inferiore ai due anni o al più di due anni. In questo caso, se ricorrono le condizioni prospettate dall'onorevole Pisapia, si può far rientrare la fattispecie nell'ambito dei due anni e, quindi, viene assicurato il risarcimento delle parti offese. È chiaro che il pubblico ministero non procederà giammai al consenso, cioè ad aderire alla richiesta dell'imputato ove il reato in questione fosse di estremo allarme. Se il reato è di estremo allarme è evidente che esso deve fuoriuscire dalla possibilità di patteggiamento allargato. Se invece il reato non è di estremo allarme e vi è stato risarcimento dei danni, si può agevolmente pervenire ad una pena che non superi i due anni. Non vedo, invece, come si possano poi eliminare le conseguenze — evidentemente, non da parte dell'imputato in relazione all'articolo 416-*bis* che si riferisce ad un reato che non procura danni diretti —, ancorché la formulazione sia chiara in proposito, in relazione ai cosiddetti reati associativi. In particolare, mi chiedo come si possano eliminare queste conseguenze in relazione all'articolo 74 che si riferisce

ad un reato associativo e che assolutamente non prevede siffatto tipo di possibilità.

Detto ciò, ritengo che l'intendimento dell'onorevole Pisapia sia senz'altro apprezzabile, ma già sussistono, a mio modo di vedere, le condizioni per potere accedere a quelle richieste soprattutto in relazione a quei reati per i quali è possibile il risarcimento dei danni ed è altresì possibile, attraverso una valutazione del pubblico ministero, il cui consenso è *condicio sine qua non*, limitare la condanna entro i limiti di due anni.

Per queste ragioni, noi convintamente non ci asteniamo, ma diciamo «no» all'emendamento Pisapia 1.2.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

**PIERLUIGI MANTINI.** Signor Presidente, nella relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale si afferma — cito testualmente — che «(...) buona parte dell'efficienza di questo codice è affidata al rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, il quale consente non solo di risparmiare tutto il dibattimento, ma anche di eliminare un grado di impugnazione, vista l'inappellabilità della sentenza emessa su accordo delle parti (...)». Noi ci ispiriamo, in effetti, a questo principio, anche sulla base delle verifiche svolte circa l'utilità del patteggiamento della pena ai fini della efficienza del processo penale.

Non che questa sia l'unica strada, in effetti, ma spesso abbiamo trascurato di valutare anche le alternative; mi riferisco, ad esempio, alla necessaria riflessione che tutto il Parlamento è chiamato a fare sulla sommatoria, ormai insopportabile, nel processo penale di garanzie tipiche del rito inquisitorio che si sommano, appunto, a quelle tipiche del rito accusatorio: ciò dovrebbe indurci ad una riflessione più radicale sulla revisione dei gradi di appello.

È certo, tuttavia, che l'allargamento del patteggiamento fino a cinque anni è una

misura resa oggi necessaria dalla situazione processuale e dai dati sconcertanti a tutti noti, ed è con questo spirito costruttivo che abbiamo affrontato l'esame del provvedimento, sia alla Camera sia al Senato, anche se, tuttavia — come avremo modo di spiegare meglio in seguito — tale progetto di legge è stato un po' stravolto in qualche punto, e ciò non potrà non condizionare anche il nostro atteggiamento nel voto.

Ciò detto, devo dire che l'emendamento Pisapia 1.2 presenta esattamente i caratteri già illustrati dalla collega Finocchiaro — e dunque non ripeterò tali argomentazioni —, poiché, nel momento in cui noi andiamo ad estendere il patteggiamento della pena anche a reati assai gravi, occorre un certo equilibrio; dunque, probabilmente, l'equilibrio invocato o immaginato dal collega Pisapia, vale a dire subordinare l'applicazione del patteggiamento della pena al fatto che non permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dell'imputato, estendendo tuttavia tale patteggiamento anche ai recidivi, è una misura che va oltre gli intendimenti appena illustrati. Pertanto, anche il gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo si asterrà dalla votazione dell'emendamento Pisapia 1.2.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO BONITO.** Grazie, signor Presidente. Il collega Pisapia, per la verità, si è limitato a riproporre pedissequamente il testo che la Commissione giustizia della Camera dei deputati aveva approvato — se ricordo bene, all'unanimità — in prima lettura. Io ero presente, e votai a favore di quel testo (che corrisponde a quello che stiamo attualmente esaminando), poiché ritengo che i presupposti teorici e la formulazione tecnica fossero assolutamente condivisibili.

Cionondimeno, credo che, in questo momento, attesa la bocciatura di quel testo da parte del Senato e la profonda modifica apportata dall'altro ramo del

Parlamento alla nostra proposta di legge, la Camera debba, in qualche misura, non più operare una valutazione semplicemente teorica, ovvero tecnica, ma sviluppare una considerazione politica...

PRESIDENTE. Onorevole Bonito...

FRANCESCO BONITO. Termino subito, signor Presidente.

Ciò giustifica pienamente l'astensione dal voto, che significa sia una condivisione sul piano teorico, sia la presa d'atto che vi sono colleghi senatori che la pensano diversamente. Noi dobbiamo approvare questa proposta di legge, ed allora dobbiamo trovare un nuovo punto di sintesi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, intervengo brevemente per preannunciare il voto favorevole dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo sull'emendamento presentato dal collega Pisapia, che credo reintroduca, come peraltro aveva già fatto la Commissione giustizia in precedenza, un criterio di equità e razionalità con riferimento alla possibilità di ricorrere all'applicazione del patteggiamento.

È assai curioso che, proprio mentre si svolge questo dibattito (purtroppo fortemente influenzato dalle vicende giudiziarie che coinvolgono anche esponenti di questo Parlamento, in particolare della maggioranza), lo si voglia piegare a regole di rigidità, nel momento in cui si affronta la questione relativa alla possibilità di ricorrere allo strumento del patteggiamento anche per soggetti « classificabili » nella categoria di delinquenti abituali o per coloro che, purtroppo, hanno più volte commesso reati. Tutto ciò accade nel momento in cui il Parlamento si pone giustamente nell'ottica di accelerare la soluzione e l'iter dei procedimenti penali in corso, anche attribuendo un ruolo alle parti, ossia allo Stato (cui è demandata l'amministrazione della giustizia) ed al cittadino che ha commesso un reato. Eb-

bene, con riferimento a questo tipo di reati ed a questa tipologia di soggetti che hanno a che vedere con procedimenti penali viene calata la rigidità della norma e viene di fatto impedita la possibilità di ricorrere in maniera equa a tale strumento.

In questo emendamento — e concludo, signor Presidente — vi è tutta la contraddizione del dibattito che si sta svolgendo oggi e che noi Verdi avremmo voluto rinviare. Da un lato, vi è una riforma che parte da un presupposto giusto, ossia quello di allargare l'ambito di applicazione dei cosiddetti riti alternativi per eliminare parte dei contenziosi che bloccano i tribunali penali del nostro paese e, dall'altro, vi è il fatto che questa riforma non viene realizzata con l'obiettivo di migliorare per la generalità dei cittadini il servizio della giustizia, ossia l'amministrazione della giustizia penale, bensì perché qualcuno pensa poi di poter utilizzare questa normativa per qualche processo specifico o per qualche imputato eccellente che oggi ricopre la carica di parlamentare, se non addirittura di membro del Governo.

Queste sono le ragioni per cui sottoscriviamo, sosteniamo e voteremo a favore di questo emendamento e per cui, con riferimento al provvedimento in esame, terremo un atteggiamento fortemente critico, dettato dalle condizioni politiche in cui lo stesso viene calato e dai tempi che vengono imposti e che tolgono positività ad una riforma che si sarebbe certamente potuta realizzare in condizioni normali. In un paese in cui il conflitto di interessi sulla giustizia non fosse così evidente come si manifesta in queste settimane, in un paese in cui tutto ciò fosse stato superato da tempo, lo stesso emendamento presentato dal collega Pisapia sarebbe accettato dal Parlamento perché coerente con il dettato del testo e con l'obiettivo che il patteggiamento allargato si pone nell'introdurre questa norma nel nostro codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emenda-

mento Pisapia 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	413
<i>Votanti</i> .....	287
<i>Astenuti</i> .....	126
<i>Maggioranza</i> .....	144
<i>Hanno votato sì</i> .....	33
<i>Hanno votato no</i> ..	254).

Avverto che l'emendamento Fanfani 1.3 è stato ritirato.

Chiedo all'onorevole Pisapia se acceda all'invito al ritiro del suo emendamento 1.4 formulato dal relatore.

GIULIANO PISAPIA. No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. A mio avviso, anche questo emendamento tende a limitare i danni che derivano dalle modifiche apportate dal Senato rispetto all'efficacia del provvedimento e prevede quanto meno che non si escluda la possibilità di patteggiare per i recidivi, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale.

Proprio per dimostrare che, con riferimento a questo provvedimento, tentiamo di introdurre un criterio di equilibrio, vorrei solo ricordare che, perché si arrivi ad un patteggiamento, occorrono la richiesta dell'imputato, l'accordo con il pubblico ministero (che, se ritiene la pena non congrua, non dà il proprio consenso) e il controllo del giudice, che può valutare sia la configurazione del fatto sia la congruità della pena.

Mi sembra evidente che quanto meno non togliere a tali soggetti la facoltà di chiedere il patteggiamento significhi dare più efficacia e celerità alla giustizia. Sappiamo tutti che tale celerità è un tema di

cui dobbiamo vergognarci rispetto ad ogni paese civile, ma anche a molti paesi del terzo mondo.

Vorrei svolgere un'ultima considerazione con riguardo alle osservazioni molto acute e ragionevoli degli onorevoli Bonito e Cola. È giusto trovare un punto di equilibrio all'interno della Camera per un provvedimento efficace tenendo conto delle osservazioni del Senato. Ciò è stato fatto alla Camera, tant'è vero che avevamo approvato un testo condiviso, e di ciò abbiamo tenuto conto rispetto alle osservazioni ed a molte delle modifiche apportate dal Senato. Tuttavia, quando alcune modifiche sortiscono l'effetto opposto a quello auspicato è necessario — credo sia un obbligo giuridico, morale e politico del Parlamento — non approvarle e ripristinare un testo che, invece, rappresentava un punto di incontro tra tutti i gruppi parlamentari.

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PUBLIO FIORI *(ore 15)*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, è difficile non condividere sostanzialmente l'intervento appena svolto dal collega Pisapia. Cionondimeno, torno alla considerazione politica che deve in qualche misura guidarci nel momento della scelta normativa. È fuor di dubbio che stiamo affrontando un tema molto importante: il patteggiamento, notoriamente, è tra gli istituti processuali che meglio hanno funzionato in questi oltre dieci anni di vigenza della nuova codificazione ed opportunamente il Parlamento si appresta ad ampliare i limiti di applicabilità di tale istituto. Nel momento in cui facciamo ciò dobbiamo tenere conto di una serie precisa di considerazioni tecniche e giuridiche e di sensibilità politiche che sul punto affrontato dall'emendamento Pisapia si sono abbondantemente espresse in Commissione.

Dunque, al di là del convincimento personale di ciascuno di noi, torna ad essere importante la circostanza che su un testo ebbe ad esprimersi all'unanimità la Commissione. Nel momento in cui andavamo a disciplinare l'ampliamento del patteggiamento si riscontrò l'unanimità nell'introduzione di una serie di limitazioni. Allorché sarà approvata la nuova normativa avremo il patteggiamento ordinario, quello che conosce il nostro codice ed è stato ampiamente sperimentato in questi anni, ed il nuovo istituto di patteggiamento: il patteggiamento allargato che potrà applicarsi ai reati anche gravi. In relazione ad essi il legislatore, per ora, introduce alcune limitazioni. La sperimentazione sul campo, la pratica concreta e l'esperienza ci diranno se anche tali limiti, che oggi ci consentono di avere un ampio consenso sul testo, dovranno — come penso accadrà — essere eliminati.

Dunque, per lealtà verso un accordo politico che ci condusse allora all'approvazione di quel testo e per l'apprezzamento che si intende dare all'equilibrio sistematico maturato in Commissione attraverso un faticoso lavoro parlamentare riteniamo di dover lasciare intatto il testo anche rispetto alla proposta emendativa in esame, come detto, ampiamente giustificabile sul piano teorico.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	404
<i>Votanti</i> .....	399
<i>Astenuti</i> .....	5
<i>Maggioranza</i> .....	200
<i>Hanno votato sì</i> .....	17
<i>Hanno votato no</i> ..	382).

Ricordo che l'emendamento Pisapia 1.5 è stato ritirato.

Chiedo all'onorevole Pisapia se acceda all'invito al ritiro del suo emendamento 1.6 formulato dal relatore.

GIULIANO PISAPIA. No, signor Presidente e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. L'emendamento in questione prevede che il giudice di merito, nell'accordo con il pubblico ministero e l'imputato, possa anche condizionare il patteggiamento alla concessione delle misure alternative al carcere; disposizione importante (ancora una volta rispetto all'efficienza della giustizia) al fine di evitare che si compia il patteggiamento — sul quale vi sia l'accordo di tutte le parti processuali (accordo, ripeto, sotto il controllo del giudice) — e che poi debba essere valutata dal tribunale di sorveglianza, con la possibilità di un eventuale ricorso per Cassazione, la possibilità di affidamento al servizio sociale o di semilibertà. Aggiungo anche che il giudice di merito, oltretutto, ha o può avere tutti gli elementi per valutare se quel soggetto sia meritevole o meno delle misure alternative al carcere. Anche su tali elementi auspico si compia una riflessione, ribadendo ancora una volta come si tratti di un emendamento teso a migliorare il testo, di una proposta che, credo, debba essere condivisa da tutto lo schieramento parlamentare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, anche l'emendamento in questione è stato oggetto di approfondita discussione in sede di esame in Commissione giustizia. Mi preme sottolineare che la Commissione sta lavorando sul tema che l'onorevole Pisapia introduce nel dibattito sul provvedimento in materia di patteggiamento.

Noi muoviamo un'obiezione preliminare circa l'emendamento in questione; obiezione che non attiene allo spirito con

il quale l'onorevole Pisapia ha presentato la proposta emendativa in esame e che ha sostenuto anche nel suo intervento di poc'anzi. Piuttosto, l'obiezione attiene alla necessità di continuare a preservare (adopero un termine forte) il lavoro prezioso (e, devo dire, oggi, sempre più competente ed attrezzato) che i tribunali di sorveglianza svolgono quando, sulla base di una osservazione individualizzata del condannato e in ragione di un trattamento individualizzato del condannato medesimo nell'espiazione della pena, decidono di scegliere — peraltro, sulla scorta delle notizie e dei pareri che vengono dagli altri operatori del penitenziario (dagli educatori ai servizi sociali) — la possibilità, per esempio, di ammettere il condannato all'affidamento in prova al servizio sociale o, comunque, ad una misura alternativa alla detenzione. Quanto in noi, dunque, suscita perplessità — e che riteniamo sia opportuno discutere ed approfondire in altra sede, essendo già aperta la discussione parlamentare su altro provvedimento con tali contenuti — è il fatto che il giudice di merito assuma in sé compiti, specializzazioni, professionalità e competenze oggi del tribunale di sorveglianza; ambiti che con grande difficoltà, francamente, riteniamo possano essere attribuiti, sulla scorta di una norma di legge, al giudice di merito.

Sono queste le ragioni per le quali voteremo contro l'emendamento Pisapia 1.6; al contrario, sosterremo con grande favore — e ciò, credo, sarà oggetto di discussione tra breve — quella parte del testo che, peraltro, raccogliendo i suggerimenti contenuti in una nostra proposta di legge già all'esame della Commissione giustizia — ma si tratta di misura che era già recata, prima ancora, da una proposta presentata nella scorsa legislatura dall'allora ministro della giustizia, onorevole Fassino —, introduce nel nostro ordinamento altre sanzioni, alternative a quella del carcere.

La discussione che in Assemblea si è svolta sul cosiddetto indultino — e, più complessivamente, anche in Commissione, sui temi dell'indulto e del carcere — ci

convince, oggi, della necessità di evitare che nel nostro ordinamento persista un arcaismo, consistente nel prevedere, di fatto, quale unica sanzione (anche per le ipotesi meno gravi), la sanzione carceraria. Abbiamo ritenuto sussistere — e appoggeremo l'emendamento 4.6 in questo senso elaborato dalla Commissione — la possibilità, oggi, per il giudice di merito, in relazione all'entità della pena in concreto da irrogare, di fare ricorso ad altra misura che non sia la detenzione in carcere.

Per queste ragioni, voteremo contro l'emendamento dell'onorevole Pisapia, augurandoci che la discussione sul tema — e, complessivamente, sull'aggiornamento del catalogo delle misure alternative alla detenzione — continui in Commissione, nel clima di collaborazione che finora, su questo argomento specifico, abbiamo registrato.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

**PIERLUIGI MANTINI.** Signor Presidente, ci asterremo dal voto più che altro per ragioni di carattere sistematico. Infatti, nel merito, non siamo contrari alla proposta del collega Pisapia; tuttavia — come già detto — essa attiene alle misure alternative alla detenzione, che rappresentano un capitolo diverso rispetto a quello in esame.

Volendoci un po' destreggiare tra i « latinetti » occorrerebbe affermare che siamo contrari a provvedimenti *omnibus* in materia di giustizia, preferiremmo fossero leggi *erga omnes* anziché *ad personam* come spesso capita.

In questo provvedimento vi sono già state — e lo vedremo meglio durante l'esame successivi articoli — incursioni su materia tutt'affatto diversa; mi riferisco, in particolare, all'articolo 5, che concede alla Suprema Corte di cassazione funzioni del tutto improprie in materia di sanzioni sostitutive.

Dunque, vi è un'organicità degli istituti e un valore in sé della sistematica che vorremmo salvaguardare, proprio al fine di evitare che questi provvedimenti diven-

tino misure *bonnes a tout faire*, perdendo la propria *ratio*.

Peraltro — come già affermato dalla collega Finocchiaro — attualmente in Commissione è in esame tutto il capitolo relativo alle misure alternative alla detenzione, che costituisce un capitolo di grandissimo rilievo che vorremmo affrontare in modo organico.

Per queste ragioni, esprimeremo un voto contrario sull'emendamento in esame.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole La Russa. Ne ha facoltà.

**IGNAZIO LA RUSSA.** Signor Presidente, mi sembra che l'onorevole Mantini avesse preannunciato l'astensione, mentre alla fine del suo intervento ha annunciato il voto contrario.

Onorevole Mantini, astensione o contrario?

**PIERLUIGI MANTINI.** Contrario.

**IGNAZIO LA RUSSA.** Presidente, nelle parole di alcuni colleghi che mi hanno preceduto, ho colto una certa disponibilità in ordine al merito dell'emendamento Pisapia 1.6 poi seguita da argomentazioni che, invece, facevano venir meno la possibilità di un voto favorevole, soprattutto — se ho capito bene — nella previsione di un possibile altro provvedimento che è allo studio della Commissione o che ancora deve essere presentato.

Dunque, chiedo al relatore di accantonare questo emendamento, con conseguente rinvio del voto sull'articolo 1, in quanto ritengo si possa trovare un'intesa al fine di approvare, magari modificandolo — e la Commissione lo può fare —, l'emendamento in esame. Dico ciò non perché abbia poca fiducia in futuri provvedimenti, ma in quanto credo che ciò che si può fare oggi, anche se parzialmente, merita di essere realizzato, anziché aspettare tempi lunghi ed incerti per un provvedimento più organico.

In sostanza, se il relatore ed il presidente della Commissione sono d'accordo, chiederei l'accantonamento di questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, concorda con la richiesta di accantonamento avanzata dall'onorevole La Russa?

**NICCOLÒ GHEDINI, Relatore.** Signor Presidente, certamente la prospettazione dell'onorevole La Russa merita accoglimento, in quanto tale problematica è stata oggetto di profonda riflessione in Commissione. Già in sede di prima lettura alla Camera, vi era stata una proposta da parte della stessa Commissione che, non essendo stata accolta dalla totalità dei componenti, era stata accantonata.

Non c'è dubbio che, dal punto di vista deflattivo, l'indicazione fornita sia dal Senato sia dall'onorevole Pisapia — che ha riprodotto l'emendamento del Senato — possa aiutare. Tuttavia, non credo che, in questi termini, sia possibile approvarla. Comunque, un accantonamento non crea alcun problema.

**PRESIDENTE.** Dunque, non essendovi obiezioni in ordine alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Pisapia 1.6, avanzata dall'onorevole La Russa con il parere favorevole del relatore, l'esame dell'emendamento Pisapia 1.6 e, conseguentemente, la votazione dell'articolo 1 si devono intendere accantonati.

**(Esame dell'articolo 2 — A.C. 718-B)**

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo 2 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (*vedi l'allegato A — A.C. 718-B sezione 3*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

**NICCOLÒ GHEDINI, Relatore.** Signor Presidente, il parere è favorevole sull'emendamento 2.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, voteremo favorevolmente sull'emendamento 2.1 proposto dalla Commissione e lo faremo perché riteniamo che il principio normativo in esso contenuto sia di grande importanza. Come ho ricordato prima, si parte da un patteggiamento che discipliniamo attraverso due figure distinte: il patteggiamento ordinario e un patteggiamento diverso che si potrà applicare anche a fattispecie più gravi rispetto a quelle oggi contemplate dalla normativa. Come ricordavo prima, appunto per queste ragioni, discipliniamo il patteggiamento cosiddetto allargato — definiamolo in questo modo, che, benché non molto elegante, ci consente di comprendere i concetti — inserendo una serie di limitazioni all'applicazione del nuovo istituto.

Pertanto, il lavoro politico e parlamentare che abbiamo svolto ha mirato a trovare una giusta sintesi e un giusto equilibrio nella disciplina. Per un verso, vi era l'opzione totale: possiamo rendere il nuovo istituto come il vecchio, atteso che il vecchio istituto ha funzionato bene. Viceversa, l'opzione estrema era configurata in modo contrario: in relazione a figure di reato particolarmente importanti e particolarmente gravi, verosimilmente si palesava opportuno un momento di attenzione e di riflessione. Ebbene, con l'emendamento della Commissione stiamo affrontando una delle questioni più controverse, che più ci ha fatto discutere. Non ci ha indotto a litigare, ma ci ha fatto utilmente discutere, giacché dovevamo decidere se con il patteggiamento allargato la pronuncia patteggiata dovesse avere efficacia o meno nei giudizi civili o ammini-

strativi, ove si controvertesse di risarcimento del danno collegato al reato principale.

Come è noto, questo tipo di limitazione non esiste nel patteggiamento tradizionale. Nel patteggiamento attualmente disciplinato dal codice di procedura penale ed oggi vigente nel nostro sistema penalistico, la pronuncia patteggiata non ha effetti nel giudizio civile e amministrativo. E questa è stata circostanza estremamente importante, che ha consentito all'istituto del patteggiamento una larga e diffusa applicazione. Allora, così abbiamo ragionato, in maggioranza, in Commissione: se questa relazione con il giudizio civile e amministrativo, tutto sommato, ha funzionato bene a margine, in relazione al patteggiamento tradizionale, non corriamo il rischio, inserendo questa limitazione nel patteggiamento allargato, di rendere vani gli obiettivi che ci prefiggiamo con l'allargamento dell'istituto? Questo ha portato, con una ragionevole considerazione giuridica e politica, alla proposta che oggi ci viene presentata dalla Commissione e che, per le ragioni da me espresse rapidamente, mi pare meriti il consenso dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, noi siamo favorevoli a questa riformulazione proposta dalla Commissione, avendovi contribuito, anche se vorrei approfittare di questa occasione per esprimere qualche valutazione su un tema di fondo del nostro istituto del patteggiamento, quello che riguarda esattamente la natura di accertamento di responsabilità che ha il patteggiamento della pena.

Francamente, nella formulazione proposta dalla Commissione, il tema è un po' bypassato. Noi abbiamo solo scritto che la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna, il che è inevitabile, ma non ci siamo spinti oltre. Anzi, abbiamo escluso l'efficacia della pronuncia sulla pena patteggiata ai giudizi civili o amministrativi. Eppure, noi sappiamo che il tema dell'ac-